

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante  
disposizioni in materia di revisione  
dei ruoli delle Forze di polizia  
(Atto del Governo n. 395)**

Aprile 2017  
n. 176



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia». NL176, aprile 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

PREMESSA.....	1
Capi I-IV (Capo I: Revisione dei ruoli del personale della polizia di Stato; Capo II: Revisione dei ruoli del personale dell'arma dei carabinieri; Capo III: Revisione dei Ruoli del Corpo della guardia di finanza; Capo IV: Revisione dei ruoli del personale del Corpo della polizia penitenziaria).....	3
Capo V (Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento) .....	13
ALLEGATO .....	21

## PREMESSA

L'atto del Governo n. 395 è corredato di RT e reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia) in cui è stata prevista, tra le altre deleghe, la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, che costituisce il completamento dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione ed al potenziamento dell'efficacia delle relative funzioni, in parte già attuatisi con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con la riduzione da cinque a quattro delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), individuate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge delega, si indicano i criteri ed i principi direttivi attuativi "specifici" da seguire, in aggiunta a quelli "comuni" alle altre deleghe stabiliti dall'articolo 16, a partire dalle modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il riordino dovrà operare contestualmente al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, e l'eventuale unificazione, soppressione, ovvero, istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e della rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto comunque conto degli altri criteri di delega della legge n. 124/2015, in quanto compatibili.

L'articolo 23, commi 2 e 3, della citata legge n. 124/2015, stabilisce che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe ivi previste, debbano riportare nella RT di accompagnamento tutti gli elementi dimostrativi circa la neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura già individuati, stabilendo che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Dal punto di vista procedurale, il comma 2 dell'articolo 17, stabilisce che il decreto (o i decreti) legislativi di attuazione della norma di delega in esame, debbano essere adottati, congiuntamente, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, secondo la procedura

di cui all'articolo 16 della legge, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.

In particolare, è stabilito, altresì, al comma 4 dell'articolo 16, che gli schemi di decreto legislativo debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per lo scrutinio dei profili finanziari, solo successivamente all'acquisizione di tali pareri entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della medesima legge. Si segnala a tale proposito, che lo schema in esame è stato trasmesso sprovvisto dei previsti pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato.

L'analisi che segue, specificamente volta alla ricognizione dei principali effetti finanziari associabili all'impatto delle modifiche normative alla disciplina vigente riguardante i ruoli e gli istituti a disciplina dell'accesso e degli avanzamenti del personale delle carriere non direttive/dirigenziali delle Forze di Polizia (a ordinamento civile e militare) - al fine di valutarne la congruità delle quantificazioni rispetto ai valori di sintesi riportati nelle Tabelle 1 e 2 annesse alla RT, e a scrutinarne l'adeguatezza della complessiva "copertura" rispetto alle risorse a tal fine e stanziare dal bilancio - presuppone una prima ricognizione, dei profili comuni e "trasversali" previsti in relazione alle norme già vigenti nella disciplina delle carriere delle varie forze dell'ordine, al fine di cogliere gli effetti d'impatto complessivi riforma e, in definitiva, il suo obiettivo.

Quest'ultimo, è sin d'ora sintetizzabile come segue: nella volontà del legislatore di provvedere ad assicurare una maggiore "accelerazione" degli avanzamenti, ai vari gradi, per gli appartenenti ai ruoli delle forze di polizia, specificamente in relazione alla componente organica di ciascun ruolo non direttivo/dirigenziale delle FF.PP. (a partire da quello iniziale); nella creazione di un profilo di inquadramento aggiuntivo "apicale" per tutti i ruoli non direttivi e dirigenti delle varie Forze di polizia (in particolare, sottufficiali del ruolo Sovrintendenti); nell'apertura della carriera direttiva/dirigenziale al ruolo sottufficiali delle varie FF.PP., relativamente alla categoria ispettori.

Quanto alle carriere direttive/dirigenziali, lo schema in esame provvede ad una revisione e compattamento dei ruoli previsti dalla legislazione vigente, prevedendo peculiari modalità di transito in tali ruoli, in particolare, riservati al personale che sia già appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenziali della medesima forza di polizia.

In proposito, relativamente, ad esempio, al previsto aumento della durata dei corsi per ufficiali dell'Arma per alcune tipologie di reclutamento - contestuale al disposto accorpamento dei ruoli (abolito e trasformato in ruolo "ad esaurimento", il ruolo "speciale" degli ufficiali) è portata da 6 mesi a 2 anni la durata del corso per l'alimentazione del ruolo normale degli ufficiali provenienti dai sottufficiali, e da 1 a 2 anni il periodo di formazione degli ufficiali a "nomina diretta" nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. Si stabiliscono altresì nuovi obblighi formativi in relazione agli avanzamenti nei ruoli sottufficiali.

Sul punto, va in premessa segnalato che la certificazione di neutralità affermata dalla RT non appare perfettamente corrispondente ai requisiti previsti dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, ivi come noto prevedendosi che ogni qualvolta nuove norme si associno a siffatte certificazioni e/o clausole di sostenibilità, - peraltro, nel caso in esame, non espressamente previste in norma - debbano accompagnarsi in RT alla illustrazione dei

dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, oltre ad una valutazione circa l'impatto delle nuove spese sugli stanziamenti già previsti in bilancio per finalità analoghe.

## **CAP I-IV**

### **(CAPO I: REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO; CAPO II: REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI; CAPO III: REVISIONE DEI RUOLI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA; CAPO IV: REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA)**

Il **Capo I**, suddiviso in due Sezioni è composto dagli articoli 1, 2 e 3, e reca la revisione della disciplina dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

L'articolo 1, al comma 1, interviene sui ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, attraverso alcune modifiche puntuali al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982. In primo luogo, viene semplificata l'articolazione dei ruoli della Polizia di Stato che sono ridotti dai sei attuali a quattro: sono mantenuti i primi tre ruoli (agenti e assistenti; sovrintendenti; ispettori) e sono abrogati i tre ruoli dirigenziali, ossia il ruolo direttivo speciale, il ruolo dei commissari e il ruolo dei dirigenti, che confluiscono nella carriera dei funzionari.

In merito al ruolo degli agenti e assistenti, è quindi mantenuta l'articolazione in quattro qualifiche ed è prevista la valorizzazione della qualifica apicale di assistente capo. Per quanto concerne il regime di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, fermo restando il principio del concorso pubblico, si prevedono l'introduzione per legge di un limite massimo di età pari a 26 anni per poter partecipare al concorso (in luogo dell'attuale limite di 30 anni) e il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per l'accesso al ruolo iniziale (in luogo del titolo di studio della scuola dell'obbligo). È comunque prevista una deroga a quest'ultima disposizione per il reclutamento degli atleti dei Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", per i quali è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Le procedure concorsuali vengono quindi semplificate, rinviando a un decreto del Capo della polizia - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto - la definizione delle modalità di svolgimento del concorso, della composizione della commissione esaminatrice e delle modalità di formazione delle graduatorie finali. È modificata anche la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo, con la riduzione da 5 a 4 anni dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente.

Nell'ambito del ruolo dei sovrintendenti, la cui articolazione in tre distinte qualifiche rimane immutata, è disposta per il sovrintendente capo la medesima disciplina di valorizzazione prevista per gli assistenti. Sono, inoltre, modificate le procedure per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti e dei vice sovrintendenti. Viene, inoltre, rimessa a un decreto del Capo della polizia la definizione delle modalità attuative delle suddette procedure, in analogia a quanto previsto per l'accesso al ruolo degli agenti. In merito alla progressione di carriera all'interno del ruolo, è anticipata di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti a sovrintendenti e quella dei sovrintendenti a sovrintendenti capo e per quest'ultima è prevista la sostituzione dello scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto.

Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato viene profondamente modificato dal provvedimento in esame: in luogo delle quattro qualifiche attuali, ne viene aggiunta una quinta, quella di sostituto commissario e la quarta (attualmente denominata ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza) assume la denominazione di ispettore superiore. Inoltre, per il ruolo degli ispettori è prevista una carriera con sviluppo direttivo. Sono poi introdotte novelle alle disposizioni che riguardano i requisiti per l'accesso al ruolo da

parte del personale degli altri ruoli, la partecipazione al corso per vice ispettore, nonché la progressione di carriera.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica poi la disciplina dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, riproducendo sostanzialmente le innovazioni introdotte per il corrispondente ruolo di polizia, mentre il successivo comma 3 modifica la disciplina dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato attraverso novelle puntuali al decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987. Il comma 4 apporta quindi una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Il comma 5 interviene infine sulla disciplina dei ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo n. 334 del 2000. In merito alla carriera dei funzionari di Polizia, sono unificati i due ruoli di commissari e dirigenti in una unica "carriera dei funzionari di Polizia", articolata in 8 qualifiche. Sono introdotte disposizioni relative alle modalità di accesso alla carriera, nonché alla progressione di carriera. È istituita la carriera dei funzionari tecnici di Polizia, che unifica gli attuali ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici e le rispettive qualifiche e, nell'ambito della revisione dei ruoli professionali sanitari dei direttivi e dei dirigenti medici della Polizia di Stato, è introdotta nell'ordinamento la figura professionale del medico veterinario.

L'articolo 2 dello schema di decreto reca poi una serie di disposizioni relative alla fase di prima applicazione del decreto stesso. Sono dettate, tra le altre, norme riguardanti la copertura di vacanze organiche, le progressioni di carriera, misure compensative, disposizione di deroga, incrementi della consistenza organica.

Infine, l'articolo 3 reca disposizioni comuni a tutti i ruoli della Polizia di Stato. In primo luogo, sono rideterminate le dotazioni organiche ed è prevista la possibilità di procedere all'assunzione di agenti anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica, nell'ambito delle vacanze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori e senza oneri aggiuntivi. Specifiche disposizioni riguardano i requisiti di ammissibilità per la partecipazione ai concorsi, nonché la possibilità di istituire anche nella Polizia di Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro.

Il **Capo II**, recante il riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, si compone di sette sezioni: una generale sulle dotazioni e sui ruoli ed altre tre relative, nello specifico, ai ruoli degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e dei carabinieri. Le ultime due, infine, sono relative all'ordinamento dell'Arma e alle disposizioni transitorie e finali. Gli interventi sono tutti sul Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (e successive modificazioni), tramite la novellazione ovvero la soppressione di norme nonché l'introduzione, ove necessario, di nuovi articoli.

Globalmente intesi, gli interventi riguardano la rimodulazione organica dei ruoli correlata all'assorbimento del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato, la graduale copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti (in relazione alla rideterminazione organica complessiva prevista dalla delega), l'introduzione di qualifiche correlate alla rimodulazione delle funzioni per i gradi apicali dei sottufficiali e dei graduati in possesso di una determinata anzianità nel grado, l'istituzione del nuovo grado di luogotenente (con contestuale riduzione della permanenza nel grado di maresciallo aiutante), l'unificazione dei ruoli normale e speciale (con quest'ultimo posto 'ad esaurimento'), in un unico ruolo normale (alimentato sia da concorso pubblico che da concorsi interni), la previsione di transiti nel ruolo normale in favore degli ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento, aventi grado da sottotenente a colonnello (i quali, previa rideterminazione dell'anzianità di grado transiterebbero secondo l'ordine di ruolo progressivo, conservando l'anzianità relativa posseduta), l'anticipazione al grado di maggiore dell'accesso alla dirigenza, la definizione di un nuovo trattamento economico dirigenziale, l'armonizzazione e l'adeguamento del volume organico del ruolo tecnico (ridenominazione dell'attuale ruolo tecnico-logistico), e del ruolo forestale e l'introduzione delle necessarie disposizioni transitorie.

Da un punto di vista generale, (sezione I, articoli 4 e 5), l'articolo 4 novella quindi gli articoli 800, 826, 828 e 829 del Codice dell'ordinamento militare.

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 interviene sull'articolo 800 al fine di modificare le dotazioni complessive dell'Arma dei carabinieri. In estrema sintesi vengono aumentate le consistenze organiche degli ufficiali e dei sovrintendenti, mentre diminuisce quella degli ispettori, degli appuntati e dei carabinieri. Nel dettaglio, la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente passa da 4.188 a 4.207 unità. La consistenza organica del ruolo ispettori passa da 30.979 a 30.956 unità. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti passa da 21.182 a 21.701 unità. La consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri passa infine da 65.464 a 58.877 unità.

Le successive lettere da b) ad f) novellano gli articoli da 826 a 830 del Codice, al fine di rimodulare o ridurre le dotazioni extra organiche dell'Arma dei carabinieri dedicate alle esigenze specifiche dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché della Banca d'Italia. La lettera g) dell'articolo 4 interviene, infine, sull'articolo 2212-*quater* del Codice che attualmente reca una disposizione transitoria in merito ai ruoli forestali ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri. Nello specifico la novella è principalmente volta a considerare nella consistenza organica dei ruoli elencati dal richiamato articolo 800 (ruoli a regime dell'Arma dei carabinieri) le dotazioni temporanee dei ruoli forestali ad esaurimento, soggette a progressiva diminuzione. Il successivo articolo 5 interviene invece sulla normativa del Codice concernente i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri. In sintesi le principali novità riguardano l'unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale (quest'ultimo posto ad esaurimento) in un unico ruolo normale e la ridefinizione dei comparti del ruolo tecnico-logistico, conseguentemente ridenominato "ruolo tecnico".

Per quanto attiene in particolare al ruolo ufficiali, questo è disciplinato dalla sezione II, contenente gli articoli da 6 a 10. Nel dettaglio, l'articolo 6 regola l'accesso nei ruoli degli ufficiali, l'articolo 7 reca disposizioni concernenti la formazione e l'addestramento, l'articolo 8 disciplina lo stato giuridico e l'impiego, l'articolo 9 reca la disciplina dell'avanzamento e l'articolo 10 reca disposizioni sui gradi apicali della banda musicale.

In sintesi, la citata unificazione dei ruoli normale e speciale in un unico ruolo normale mira, nelle intenzioni del Governo, alla semplificazione generale ed all'armonizzazione con il nuovo trattamento economico (dirigenzializzazione con il conseguimento del grado di maggiore).

**La RT** precisa che l'intervento, globalmente inteso, si articola su base decennale (fino al 2027) con gli obiettivi di garantire il progressivo incremento del grado di colonnello del nuovo ruolo normale per complessive 54 unità, di assicurare un contenuto e graduale incremento nel grado di generale di brigata e di generale di divisione del nuovo ruolo normale per complessive 9 unità rispetto all'attuale dotazione e di mitigare la riduzione delle promozioni, soprattutto con riferimento al grado di colonnello, che deriverà dall'unificazione dei ruoli normale e speciale (assicurando quanto meno, quelle tabellari annuali previste a legislazione vigente in favore dei tenenti colonnelli dei ruoli in questione).

L'attuale ruolo speciale diverrà pertanto "ad esaurimento", con la possibilità, per gli ufficiali in possesso di laurea magistrale, di transitare nel nuovo ruolo normale. Per coloro che transiteranno, sarà prevista una riduzione del differenziale esistente nella progressione di carriera tra gli ufficiali già appartenenti al ruolo normale e quelli trasferiti dal ruolo speciale 'ad esaurimento', da cinque ad un anno, con riferimento ai gradi di tenente colonnello, di maggiore e di capitano. A partire dal grado di tenente vi sarà poi un'ulteriore riduzione fino all'abbattimento completo del predetto differenziale.

È inoltre previsto che l'accesso al nuovo ruolo normale avvenga in due modalità. O per concorso pubblico e superamento del corso biennale presso l'Accademia (a cui segue un corso di applicazione e perfezionamento di tre anni); o per concorsi interni, riservati ai luogotenenti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, previo superamento di un corso applicativo non inferiore a 6 mesi e ai marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico, previo superamento di un corso applicativo non inferiore a 2 anni.

Importanti, altresì, le disposizioni volte ad escludere l'Arma dalle norme sulle precedenze tra militari di differenti ruoli delle Forze armate, nonché relative all'introduzione di una specifica disciplina della precedenza in comando tra i ruoli degli ufficiali dell'Arma. Nel dettaglio, gli ufficiali del ruolo normale,



mantengono la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado uguale, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento (in tutti gli altri casi, precisa la relazione illustrativa, viene confermata la preminenza dell'ufficiale con maggiore anzianità di grado, indipendentemente dal ruolo di appartenenza); sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma di grado eguale, nel caso in cui ricoprano incarichi validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre i periodi minimi di comando prescritti dalla nuova tabella 4, quadro.

Relativamente, quindi, all'avanzamento, è previsto che questo avvenga in due modi: ad anzianità per i gradi di tenente e capitano ed a scelta per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.

Per quanto attiene, infine, alla rimodulazione delle permanenze nei gradi e dei criteri di avanzamento del ruolo tecnico e del ruolo forestale, permane l'attuale differenziale nella progressione di carriera, pari a 1 anno, rispetto agli ufficiali del ruolo normale, con possibile promozione al grado di colonnello dopo 25 anni dalla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Il ruolo degli ispettori è, invece, disciplinato dalla terza sezione del Capo, recante gli articoli da 11 a 16. Nel dettaglio, l'articolo 11 concerne il reclutamento, l'articolo 12 la formazione e l'addestramento, l'articolo 13 i compiti, l'articolo 14 lo stato giuridico, l'articolo 15 l'avanzamento e l'articolo 16 il personale delle bande musicali.

In particolare, anche in questo caso è previsto un doppio binario per l'alimentazione del ruolo: concorso pubblico (per la copertura del 70 per cento dei posti, previo superamento di un corso triennale) e concorsi interni (per la copertura del 30 per cento dei posti). Per questi ultimi, la riforma è volta a riservare il 20 per cento dei posti banditi nel concorso interno agli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed il restante 10 per cento dei al ruolo appuntati e carabinieri. Ulteriori interventi sul Codice regolano quindi l'ammissione al nuovo corso superiore di qualificazione (sostitutivo del precedente corso annuale), per l'accesso al ruolo ispettori, articolato in due moduli: il primo dedicato ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri; il secondo dedicato anche al personale del ruolo dei sovrintendenti. Disposizioni specifiche sono dettate sia in ordine alle commissioni d'esame, sia al reclutamento del reggimento corazzieri.

È prevista poi la promozione a maresciallo aiutante con attribuzione del grado il giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza, solo per il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta. I restanti marescialli capo sono invece sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento "all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo". È quindi prevista la promozione al nuovo grado apicale di luogotenente (che diventa una qualifica specifica), dei marescialli aiutanti con otto anni nel grado, tramite un avanzamento a scelta con limite di promozioni.

Infine, ai luogotenenti con quattro anni nel grado viene attribuita la qualifica di "carica speciale", in relazione alla possibilità di ricoprire incarichi di massima responsabilità e impegno operativo.

La quarta sezione disciplina quindi il ruolo dei sovrintendenti, agli articoli da 17 a 21. In particolare l'articolo 17 concerne il reclutamento, l'articolo 18 la formazione e l'addestramento, l'articolo 19 i compiti, l'articolo 20 lo stato giuridico e l'articolo 21 l'avanzamento.

Nel dettaglio, la promozione a brigadiere capo avverrà ora ad anzianità (anziché a "scelta per terzi"), mentre l'alimentazione del ruolo vede l'introduzione di un meccanismo, in sintesi volto a ridurre la durata della permanenza in servizio, (da sette anni a quattro anni ai fini dell'accesso al ruolo dei sovrintendenti da parte degli appuntati, carabinieri scelti e i carabinieri in servizio permanente), a prevedere il possesso del requisito di due anni di servizio presso un Comando stazione per il concorso riservato agli appuntati scelti e relativo al reclutamento dei sovrintendenti ed a stabilire una riserva di posti, ai fini dell'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, in favore del personale già in possesso di specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare (in luogo della nuova specializzazione).

Per quanto riguarda l'avanzamento, si interviene sia sulle modalità di svolgimento del corso di aggiornamento e formazione professionale degli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti, sia sulla durata del corso (durata non inferiore a un mese anziché tre mesi). È, inoltre, espunto il riferimento all'obbligatorietà di un esame orale al termine del corso ed è espressamente prevista la frequenza obbligatoria del corso ai fini della nomina a vice brigadiere.

Anche in questo caso, infine, si prevede l'attribuzione della 'qualifica speciale' ai brigadieri capo con otto anni nel grado. Viene inoltre disposta la riduzione di due anni nelle permanenze nei gradi di vice brigadiere e brigadiere (da 7 a 5 anni per entrambi).

La quinta sezione concerne poi il ruolo degli appuntati e dei carabinieri, agli articoli da 22 a 24). Nel dettaglio, l'articolo 22 disciplina la formazione e l'addestramento, l'articolo 23 le mansioni e l'articolo 24 l'avanzamento nel ruolo di base.

In particolare, con riferimento al titolo di studio per la partecipazione ai concorsi l'attuale requisito del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione viene sostituito con il diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il diploma di istruzione secondaria di primo grado è invece richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi. In secondo luogo, viene previsto che l'anzianità nel grado decorre per tutti i carabinieri dopo sei mesi di corso, a differenza dell'attuale previsione che facendo dipendere l'anzianità nel grado dalla data di arruolamento risulta variabile in relazione alle operazioni di incorporamento.

Analogamente alle altre carriere, agli appuntati scelti con otto anni nel grado viene attribuita la 'qualifica speciale'. Viene inoltre disposta la riduzione da 5 a 4 anni nella permanenza nel grado di appuntato.

La sezione VI (articoli 25 e 26) reca quindi due disposizioni ordinarie. In particolare, l'articolo 25 interviene sul Codice allineando le denominazioni dei gradi ai livelli ordinativi dei reparti e aggiorna, conseguentemente, le denominazioni dei reparti stessi, mentre il successivo articolo 26 interviene al fine di attribuire le funzioni di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza anche al nuovo grado di luogotenente.

Da ultimo, la settima sezione (articoli da 27 a 32), reca le disposizioni transitorie.

In sintesi, le norme in questione disciplinano la copertura per gradi delle dotazioni organiche dei sovrintendenti e degli ispettori (con alimentazioni straordinarie anche in ragione della durata dei corsi), le modalità con le quali vengono applicate in maniera graduale le nuove permanenze nei gradi (anticipando la promozione al grado superiore di particolari aliquote di avanzamento al fine di ristabilire le anzianità relative del personale interessato e l'armonico sviluppo dei ruoli al fine di evitare, altresì, che il personale 'raggiunto' dai militari più giovani, per effetto delle riduzioni di permanenza, possa in futuro presentare ricorso per sanare le conseguenti sperequazioni economiche) e l'immissione nel nuovo ruolo straordinario a esaurimento fino a un massimo di 800 luogotenenti nel quinquennio 2017-2021 (al fine di soddisfare le esigenze di riassetto ordinativo in base alle quali, nel periodo transitorio, si avrà una maggiore richiesta di ufficiali inferiori).

La **RT**, al riguardo, precisa che queste unità, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa fino ad un massimo di 160, sono portate in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori, considerate in soprannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma e riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e annualmente devolute al ruolo degli ispettori.

Il **Capo III** (composto dagli articoli da 33 a 36) è relativo al personale della Guardia di finanza.

In particolare l'articolo 33 contiene disposizioni per il personale sub-direttivo (operando sul decreto legislativo n. 199 del 1995); l'articolo 34 reca disposizioni per gli ufficiali (operando sul decreto legislativo n. 69 del 2001); gli articoli 35 e 36 recano, rispettivamente, modifiche ad altre disposizioni di interesse e la disciplina transitoria.

Per quanto attiene, nel dettaglio, al personale sub-direttivo, vengono ridefinite le consistenze organiche dei ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari" con opportune modifiche al decreto legislativo n. 199 del 1995. Il ruolo appuntati e finanziari si vede pertanto assegnate 23.313 unità a fronte delle 27.807 previste dalla legislazione vigente. Anche il ruolo sovrintendenti viene ridotto, con 12.655 unità assegnate a fronte delle 15.000 attualmente previste. Infine, il ruolo ispettori si vede assegnate 23.602 unità, in aumento rispetto alle 21.950 attualmente previste. Una norma transitoria prevede poi la rimodulazione degli organici intervenendo con un decreto annuale del Ministro dell'economia con variazioni organiche compensative tra i ruoli. Nel dettaglio, nel triennio 2018-2020 è autorizzata l'assunzione nel ruolo ispettori (nei limiti delle risorse consentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali), allo scopo utilizzando le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli non direttivi (quali prima citati), possono essere progressivamente

rimodulate, con decreto di natura non regolamentare del ministro, per incrementare la consistenza del ruolo ispettori assicurando l'invarianza di spesa a regime. La riforma, sempre secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, non impatta sui limiti di età ordinamentali e di cessazione dal servizio, non comportando, pertanto, nuovi oneri di natura pensionistica e previdenziale.

I ruoli non direttivi, oltre a vedere rivisitate le rispettive progressioni di carriera, vedono, similmente a quanto previsto per l'Arma dei Carabinieri, l'istituzione del nuovo grado di luogotenente (con contestuale riduzione della permanenza in quello di maresciallo aiutante). Nel periodo transitorio 2025-2027, è prevista, per questo nuovo grado, la promozione di un numero superiore di unità rispetto a quello previsto a regime, nella misura, per gli anni 2025 e 2026, non superiore ad un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e, per l'anno 2027, in misura non superiore ad un trentacinquesimo della medesima dotazione organica. Cambia altresì la modalità di avanzamento ai gradi di maresciallo aiutante: viene introdotto, infatti, in luogo del vecchio sistema alla "scelta per esami" il nuovo metodo "a scelta per terzi" (analogamente a quanto previsto per le altre forze di polizia).

È prevista altresì l'istituzione di nuovi gradi apicali (la cosiddetta 'qualifica speciale') per il personale in possesso di una determinata anzianità nel grado. In particolare, la qualifica speciale viene attribuita (con determinazione del Comandante generale) agli appuntati scelti con otto anni di anzianità nel grado; ai brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado; ai luogotenenti con quattro anni di anzianità nel grado. Il personale insignito di 'qualifica speciale' avrà, analogamente a quanto disposto per i Carabinieri, rango preminente sul parigrado non in possesso della qualifica stessa.

Importanti, da ultimo, le norme specificamente dedicate al Servizio di soccorso alpino del Corpo della Guardia di finanza, dove le riserve di posti fissate dalla legge in favore dei volontari in ferma non operano con riferimento ai posti messi a concorso per il predetto Servizio di soccorso. Pertanto, con riferimento a tale specialità è possibile arruolare interamente personale proveniente dai civili

Per ciò che concerne il ruolo degli ufficiali (disciplinato dal decreto legislativo n. 69 del 2001), viene quindi disposta - similmente a quanto previsto per l'Arma - l'unificazione in un nuovo ruolo normale unificato degli attuali ruoli normale, aeronavale e speciale. Il nuovo ruolo è quindi articolato in comparti (ordinario, riservato agli ufficiali frequentatori dell'Accademia, speciale alimentato da concorso interno riservato al ruolo ispettori e aeronavale, destinato a coloro che seguono l'omonimo percorso presso l'Accademia). Sono previsti, altresì, concorsi straordinari per l'accesso al ruolo normale-comparto speciale, nel periodo tra il 2018 ed il 2022, per 70 unità l'anno, tratte dai luogotenenti con maggiore anzianità. La consistenza organica del ruolo viene fissata in 3223 unità, sostanzialmente in linea con quanto previsto dall'attuale legislazione.

Importanti le norme in tema di formazione delle aliquote e valutazione. Viene in primo luogo anticipata dal 31 ottobre al 30 settembre di ogni anno l'indicazione degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado superiore e viene poi eliminato, per il solo ruolo tecnico-logistico-amministrativo, il numero massimo di sei valutazioni al grado di generale di brigata, alla luce della limitata consistenza organica, soprattutto nei gradi dirigenziali, che potrebbe comportare l'inserimento in aliquota di un numero eccessivamente contenuto di ufficiali da valutare per la promozione al grado apicale.

Per quanto attiene, invece, alle promozioni annuali, si introduce la compensazione "orizzontale" delle eccedenze registrate nei gradi dirigenziali di un ruolo con le vacanze negli organici, dello stesso grado, rilevate negli altri e viene introdotto, per i soli generali, un nuovo sistema di applicazione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione quadri, per evitare che i primi in graduatoria, e quindi nel ruolo, siano maggiormente colpiti dalla predetta forma collocamento in aspettativa, qualora tra i meno anziani anagraficamente.

È previsto inoltre che la carica di comandante in seconda del Corpo abbia durata biennale, in luogo di un solo anno, come attualmente disposto, nonché la facoltà, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di escludere, per gravi motivi penali o disciplinari, il generale di corpo d'armata più anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità.

Per quanto concerne, invece, le ulteriori disposizioni di interesse di cui all'articolo 35, esse sono di natura eterogenea e riguardano, in sintesi la ridenominazione della scuola di Polizia tributaria in Scuola di Polizia

economico-finanziaria e del relativo Corso superiore, le norme di coordinamento normativo sulla composizione delle Commissioni di avanzamento, le norme sull'avanzamento del direttore e del vice direttore della banda musicale del Corpo, la previsione, per i medici della Guardia di Finanza, della riserva di posto per la frequenza delle apposite scuole di specializzazione, (analogamente a quanto previsto per la Polizia di Stato), la previsione, in un'unica disposizione, delle qualifiche degli appartenenti alla Guardia di Finanza (ad oggi contenute in molteplici atti normativi risalenti nel tempo) ed interventi che prevedono l'espressa applicabilità al personale del Corpo delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare sulla cancellazione dei ruoli, sulle detrazioni di anzianità, sulle incompatibilità professionali e sul principio dell'irreversibilità stipendiale, nonché ulteriori norme di coordinamento.

Da ultimo, le disposizioni transitorie concernono la disciplina degli avanzamenti di appuntati, vice brigadieri e brigadieri, le norme sulle assunzioni e le consistenze organiche del ruolo ispettori (al fine di assicurare la massima flessibilità al contrasto all'evasione ed alle frodi), le norme sull'avanzamento al grado superiore del personale sub-direttivo e sui relativi corsi di formazione e le disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali e sui relativi corsi di formazione.

Il **Capo IV** dello schema di decreto, composto dagli articoli da 37 a 44, reca la revisione dei ruoli e delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria.

Nel dettaglio, le prime modifiche, introdotte dall'articolo 37, riguardano la disciplina dell'ordinamento del personale (non direttivo) del Corpo di polizia penitenziaria, dettata dal decreto legislativo n. 443 del 1992. In primo luogo, è adeguato il contenuto dell'articolo 2, relativo alla gerarchia del Corpo, al nuovo assetto ordinamentale che prevede, in luogo dei ruoli direttivi, la carriera dei funzionari. Ulteriori interventi riguardano la disciplina dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, nonché l'accertamento dei requisiti fisici previsti per l'accesso, mediante concorso, ai ruoli del personale del Corpo.

L'articolo 38 interviene quindi sulle norme, recate dal decreto legislativo n. 449 del 1992, in materia disciplinare. In particolare, sono introdotte modifiche finalizzate a coordinare dette norme con l'introduzione della carriera dei funzionari a sviluppo dirigenziale, nonché ad attribuire al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la competenza per l'irrogazione delle diverse misure disciplinari. È prevista inoltre una nuova e più articolata composizione sia del Consiglio centrale sia del Consiglio regionale di disciplina.

L'articolo 39 modifica il decreto legislativo n. 162 del 2010 che, in attuazione del Trattato di Prüm, per l'istituzione della banca dati del DNA, ha istituito i ruoli tecnici della polizia penitenziaria. Oltre ad aumentare la relativa dotazione organica, le novelle delineano una nuova articolazione dei ruoli e delle qualifiche. In particolare, sono modificate le denominazioni ed è valorizzato il ruolo degli assistenti capo tecnici, dei sovrintendenti tecnici e dei sostituti direttori tecnici. In relazione al ruolo degli ispettori tecnici (gli attuali periti tecnici), la nuova formulazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 162 prevede l'articolazione in ispettori tecnici biologi e ispettori tecnici informatici, distinti in cinque qualifiche. Modifiche ulteriori riguardano le Commissioni per il personale dei ruoli tecnici, che decidono le questioni sullo stato giuridico del personale non direttivo.

L'articolo 40 modifica invece il decreto legislativo n. 146 del 2000 che attualmente disciplina il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, per quanto concerne la dirigenza, si è adottato, come per la Polizia di Stato, un nuovo modello strutturale con l'introduzione della carriera dei funzionari a sviluppo dirigenziale e la soppressione della disciplina del ruolo direttivo speciale.

L'articolo 41 modifica il regolamento relativo alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006. Le novità intendono sostanzialmente allineare tale disciplina a quella del personale delle bande musicali degli altri Corpi di polizia coordinando, nel contempo, le attuali qualifiche con quelle corrispondenti in altri settori del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 42, mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di stabilità 2016, è invece volto al riallineamento delle qualifiche e della carriera del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato, come determinati dal citato decreto legislativo n. 334 del 2000 nel testo attualmente vigente.

L'articolo 43 detta quindi disposizioni volte al raccordo con il nuovo assetto ordinamentale del Corpo. Nello specifico, l'intervento intende armonizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con quella dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in considerazione della disciplina prevista dal regolamento di riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015.

L'articolo 44, infine, detta una disciplina transitoria complessa e articolata in ben 32 commi. In particolare, in base alla riforma in esame, sono sostituite le tabelle allegate alle diverse normative, relative alle dotazioni organiche dei ruoli e delle qualifiche del Corpo della polizia penitenziaria, nonché alla equiparazione e corrispondenza delle qualifiche del personale dei ruoli tecnici con quelle del personale con funzioni di polizia.

**Al riguardo**, il riordino, per l'ampiezza (di numero) e la profondità delle modifiche previste all'ordinamento vigente delle carriere degli appartenenti alle forze di polizia, a partire dalla nuova disciplina degli avanzamenti e delle retribuzioni impone una sintetica riflessione "preliminare" sulle principali specificità metodologiche concernenti la disciplina finanziaria dei fattori di spesa relativi agli oneri relativi al comparto in esame, prendendo spunto dalle stesse norme rinvenibili nella legge di contabilità.

Si ricorda che le carriere relative al personale delle Forze di polizia è da ricomprendersi nell'ambito delle categorie del personale in regime di cd. "diritto pubblico", ovvero, a di quelle categorie dei dipendenti, la cui disciplina è sottratta alle norme contenute nel testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (cd. categorie "non contrattualizzate").

Per tale platea di dipendenti in esame, infatti, l'intero ambito delle normativa concernente *status*, accesso ai ruoli organici, inquadramento e, soprattutto, progressione economica e giuridica, è integralmente disciplinato dalla normativa di settore e, in particolare, inquadrata, per quest'ultimo profilo, a partire dal decreto legislativo n. 193/2003, dal sistema dei cd. "parametri" stipendiali, ai fini della definizione del trattamento economico fondamentale riconosciuto nei diversi gradi di ciascun ruolo/carriera.

In sostanza, il meccanismo dei parametri specificamente riferibile anche al personale che ha diritto al trattamento economico dirigenziale appartenente alle carriere non direttive e non dirigenziale (sino all'ultima qualifica non dirigenziale), viene calcolato definendo i livelli retributivi inerenti ai vari gradi, sulla base di un moltiplicatore calcolato sul parametro base di 101,25 corrispondente al livello retributivo annuo lordo spettante a ciascun appartenente alla qualifica "iniziale" del ruolo "esecutivo" delle Amministrazioni della pubblica Sicurezza (Agenti, Carabinieri; Finanziari).

Ora, venendo ai contenuti dello schema in esame, considerando che la progressione nell'ambito dei ruoli delle Forze di polizia, è per lo più influenzata, tra i vari criteri, dal requisito minimo della maturazione di un certo numero di anni nel grado ai fini della partecipazione allo scrutinio per l'avanzamento nel ruolo, è chiaro che un riordino della materia, mirato a ridefinire in diminuzione i criteri di anzianità per il computo del periodo "minimo" della permanenza nel grado, ai fini dell'accesso alla valutazione della promozione al grado successivo, determina, fatalmente, effetti di "velocizzazione" della spesa all'interno delle carriere rispetto a quanto già scontato dai tendenziali di spesa a legislazione vigente a cui, va da sé, risultano associabili effetti di maggiori oneri a regime.

In proposito, va rammentato che le regole espressamente stabilite dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità impongono, come noto, che, in presenza di nuove norme che interessino la disciplina di categorie del pubblico impiego, le stesse debbano accompagnarsi ad una proiezione almeno decennale degli oneri, cosa che peraltro corrisponde pienamente all'impianto della RT in esame, che attraverso le Tabelle 1 e 2 evidenzia - per ciascuna annualità del decennio 2017-2026 - gli effetti sinteticamente ipotizzati, in relazione a ciascun ambito di misure considerate nel riordino delle carriere - principalmente (ma non solo) per quelle non direttive/dirigenziali (ovvero personale esecutivo e Sottufficiali).

Ciò detto distintamente per la Polizia di Stato (Capo I); per l'Arma dei carabinieri(Capo II); per il Corpo della Guardia di finanza (Capo III) e per il Corpo della Polizia Penitenziaria (Capo IV).

Orbene, tra le prime innovazioni da considerare nel riordino ai fini d'interesse v'è innanzitutto, con specifico riferimento alla progressione prevista nei gradi delle carriere non dirigenziali, la creazione di un grado aggiuntivo terminale dei relativi ruoli, con la previsione di un profilo professionale/grado apicale "aggiuntivo" rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, nel profilo di "coordinatore" (per i ruoli non direttivi della Polizia di Stato) o, in termini analoghi, di "Qualifica speciale" ovvero di "carica speciale" (relativamente ai ruoli non direttivi/dirigenti delle forze di polizia a ordinamento militare) per cui viene prevista una specifica maggiorazione parametrica, creandosi a tutti gli effetti un nuovo grado.

A tale integrazione ai profili di "inquadramento" del personale iscritto nei ruoli sottufficiali ed equiparati, si aggiungono le innovazioni che si prevedono anche ai ruoli direttivi e equiparati (es. ruoli tecnici della Polizia di Stato), chiaramente destinati ad essere occupati, almeno nell'immediato, da personale già in possesso di una certa anzianità di servizio.

Le Tabelle 1 e 2 recano, per il decennio 2017/2026, l'illustrazione degli effetti finanziari contabilizzati in termini di maggiore spesa complessivamente prevista, nei termini quantificati, per ciascuna forza di polizia, e per ciascuna annualità del decennio 2017/2026, in relazione ai calcoli effettuati per ciascuna delle modificazioni disposte in tema di minore anzianità prevista (ad es. anticipazione dell'avanzamento da Assistenti ad Assistenti Capo e da Assistenti capo ad assistenti scelti *et similia*, per ciascuna forza di polizia, e gli analoghi effetti derivanti dall'anticipazione degli avanzamenti di 2 anni degli avanzamenti da Vice sovrintendente a Sovrintendente e da Sovrintendente e di quest'ultimo a Sovrintendente capo (e qualifiche equiparate) *et similia*, nonché da Ispettore Capo ad ispettore superiore (etc. et. per i vari gradi del ruolo Ispettori) *et similia*).

Sul piano della illustrazione documentale, va sottolineato che la ricognizione degli allegati alla RT di sintesi si raccorda, per tutte le FF.PP. - con la produzione dei prospetti di "dettaglio" riportanti la quantificazione analitica degli oneri relativi agli avanzamenti in ruolo "anticipati" rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, sulla base delle platee ivi dettagliatamente ipotizzate - per ciascuna annualità del decennio 2017/2026- tenuto conto della retribuzione annua lorda spettante, nella qualifica di "avanzamento" rispetto a quella di appartenenza a legislazione vigente.

In particolare, l'illustrazione degli effetti finanziari concernenti la suddetta "accelerazione" delle carriere sia di sottufficiali che per le carriere pre-dirigenziali (ufficiali ed equiparati di grado fino a tenente colonnello), è associata in Tabella 1 all'evidenziazione dell'impatto di sintesi stimato unitamente ad altre varie misure, come la riparametrazione dei trattamenti economici per tutti i ruoli (anche direttivi), e il riconoscimento - avente però un ambito applicativo più specifico - dell'assegno di "perequazione" per i capitani con 10 anni di servizio (valevole ovviamente solo per gli ufficiali aventi i previsti requisiti che siano appartenenti all'Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza).

In proposito, dal punto di vista metodologico, occorre sottolineare che l'articolo 17, comma 3, primo periodo, della legge di contabilità, imporrebbe l'illustrazione degli effetti finanziari relativi a "ciascuna" norma, conseguendone che, per i casi in cui gli effetti finanziari contenuti nel prospetto di sintesi non siano perfettamente sovrapponibili a quelli che emergono dagli allegati riferiti a ciascun amministrazione, relativamente alle modifiche normative di specifico interesse per l'Amministrazione del comparto sicurezza ivi considerata, andrebbe richiesta l'integrazione della RT con un quadro di raccordo che espliciti l'ammontare dei dati di sintesi, alla luce delle quantificazioni dettagliatamente illustrate da ciascuna forza di polizia nei relativi allegati di dettaglio.

Lo schema in esame contiene poi una serie di altre disposizioni di rilievo ordinamentale che comunque sono destinate ad influenzare - perlomeno *medio tempore* - le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente per ciascuna delle amministrazioni coinvolte nel riordino.

In particolare, va sottolineato che nell'ambito delle disposizioni transitorie ivi si prevede innanzitutto la possibilità di apportare variazioni ai contingenti complessivi dei ruoli con decreto ministeriale, fermo restando la salvaguardia del principio di neutralità finanziaria complessiva delle rimodulazioni che chiaramente sarà assicurata dai vincoli finanziari previsti nella disciplina del *turn over* per l'alimentazione delle relative vacanze organiche di ciascuna amministrazione del comparto sicurezza.

Nelle more, va sottolineato che, in corrispondenza delle tavole citate, è riportata la sola sintesi degli effetti connessi avanzamenti quantitativi e non l'analitica ricostruzione degli stessi in termini di maggiori oneri annui da sostenersi, per ciascun ruolo, per ciascun annualità, anche in relazione alla riduzione del periodo di permanenza dei vari gradi e, conseguentemente, all'"accelerazione" degli effetti economici rispetto a quelli da ritenersi già scontati dalla legislazione vigente, nonché, in relazione alla copertura finanziaria dei maggiori oneri connessi alla formazione delle inevitabili posizioni "soprannumerarie", rispetto agli organici previsti a legislazione vigente, per cui la RT dovrebbe recare la distinta quantificazione degli oneri corrispondenti da porre a copertura, atteso che il relativo "riassorbimento" delle avverrà dal 2026. In tal senso, va sottolineato che posizioni soprannumerarie si presenteranno anche in relazione all'eventuale transito di personale alle amministrazioni statali di riferimento (per inidoneità al servizio).

Così come è stabilito anche il principio per cui, al transito tra ruoli del personale delle forze di polizia ovvero - a seguito di dichiarata inidoneità al servizio d'istituto - il transito nei ruoli dell'Amministrazione civile di riferimento per la relativa forza di polizia, debba

comunque avvenire assicurando all'interessato il mantenimento del maggiore trattamento economico fondamentale eventualmente in godimento rispetto a quello spettante in relazione al profilo professionale equipollente di transito. All'occorrenza, prevedendo perciò il riconoscimento di un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi incrementi salariali.

## **CAPO V**

### **(DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO)**

L'articolo 45, reca una serie di disposizioni tra cui la modifica delle tabelle dei parametri (in conseguenza del potenziamento delle funzioni e dell'attribuzione di denominazione) e la cessazione, al 30 settembre 2017, della corresponsione del bonus di 80 euro mensili, con la contestuale corresponsione di un assegno lordo una tantum di 350 euro per 299.602 unità di personale. In particolare il contributo straordinario di 80 euro mensili era stato istituito dall'articolo 1, comma 972 delle legge n. 208 del 2015, che prevedeva, proprio nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate, che fosse riconosciuto, per l'anno 2016, al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua. La misura era stata quindi prorogata, limitatamente al presente anno, dall'articolo 1, comma 365, lettera c) della legge n. 232 del 2016.

Altre misure riguardano poi la determinazione degli importi orari di straordinario con riferimento alle nuove posizioni parametrali, l'attribuzione, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti (e qualifiche corrispondenti), con anzianità inferiore a 13 anni di un parametro stipendiale maggiorato di 4 punti (da 150 a 154) la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio in favore del personale delle Forze di polizia con reddito non superiore ai 28.000 euro annui, l'assegno lordo una tantum in favore del personale che non beneficerà delle anticipazioni della progressione in carriera previste dallo schema di decreto legislativo e gli ulteriori assegni funzionali in favore di particolari categorie di personale degli ufficiali. Figura altresì una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni contenute nello schema di decreto non possono produrre effetti peggiorativi del trattamento economico fisso e continuativo del personale delle Forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

L'articolo 46 introduce infine una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. In particolare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sarà istituita, per i dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, un'area di negoziazione dirigenziale (senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato), nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze armate. Le materie oggetto delle procedure negoziali sono il trattamento accessorio, le misure per incentivare l'efficienza in servizio, i congedi (ordinari e straordinari), le aspettative (per motivi di salute e di famiglia), i permessi brevi, i distacchi, i permessi sindacali, il trattamento di missione e di trasferimento, i criteri per la formazione e l'aggiornamento professionale ed i criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale.

**La RT** annessa al Capo V sintetizza gli interventi modificativi e gli effetti finanziari ad essi riconducibili contenuti nel provvedimento:

- la modifica, a decorrere dal 1 ottobre 2017, della tabella dei parametri (tabella AA allegata allo schema di decreto), in conseguenza del potenziamento delle funzioni e dell'attribuzione delle denominazioni e qualifiche apicali (il relativo onere dal 2017 al 2026 è riportato nella allegata Tabella 1);



- la cessazione, al 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- la corresponsione di un assegno lordo *una tantum* di 350 euro, di cui alla tabella BB, allegata allo schema di decreto, con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro, relativo a 299.602 unità;
- la rideterminazione, dal 1 ottobre 2017, degli importi orari del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle nuove posizioni parametriche di cui alla tabella modificata con il primo alinea (assistente capo con cinque anni nella qualifica; sovrintendente capo con quattro anni nella qualifica; sostituto commissario "coordinatore"), con un onere di 1.054.170 euro, riferito a 40.316 unità;
- la previsione, a decorrere dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017, dell'attribuzione, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni, del parametro stipendiale 154 (+4 punti parametriche rispetto ai 150 attualmente percepiti).
- la previsione, a decorrere dal 2018, della defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale delle Forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui, nell'ambito di uno stanziamento variabile nell'arco del decennio, da 53,1 milioni nel 2018 a 19 milioni a decorrere dal 2026, per una platea di circa 38.000 unità.
- il riconoscimento di un assegno lordo *una tantum* a favore del personale che non beneficerà delle anticipazioni della progressione in carriera previste dallo schema di decreto legislativo, variabile da 800 a 1.500 euro lordi e con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro.
- la previsione dell'attribuzione, ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1 gennaio 2018, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, di un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.
- l'attribuzione, ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1 gennaio 2018, dal compimento di 15 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, di un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.
- - la previsione di un apposito fondo, per un onere complessivo, a decorrere dal 2018, di 4 milioni di euro, per il personale dirigente delle Forze di polizia dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi corrispondenti sino alla qualifica di vice questore e gradi corrispondenti, alimentato con le seguenti somme: a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; b)Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; c)Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro; d)Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.

- in fase di prima applicazione, il reinquadramento dei dirigenti a seguito dell'attuazione della nuova disciplina sui trattamenti economici, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo conto degli anni di servizio effettivo prestato e degli altri periodi computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente, con un onere decrescente circoscritto in un arco temporale limitato, tenuto conto delle cessazioni dal servizio, ovvero dalla promozione alle qualifiche e gradi superiori del personale interessato (comma 12 dell'articolo 45). Il relativo onere da 10 milioni nel 2018 a 2,5 milioni di euro nel 2021, è inserito nella allegata tabella 2.
- l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'indennità mensile pensionabile per il personale che accede alla nuova qualifica di sostituto commissario e gradi corrispondenti, nella misura lorda mensile di euro 801,40. Viene precisato che al medesimo personale fino al 30 ottobre 2017 continua ad applicarsi il parametro già previsto per la denominazione di sostituto commissario e per la qualifica di luogotenente. Trattasi di un emolumento attribuito al personale in servizio (indennità di polizia) corrisposto a seguito di procedure contrattuali, i cui oneri sono stati quantificati e coperti come da tabella 1 allegata alla relazione tecnica.
- l'assicurazione che le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

Viene altresì prevista (al comma 26 dell'articolo 45) una clausola di copertura finanziaria attraverso il rinvio ad un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dallo schema di revisione dei ruoli, in relazione ad un DPCM su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente al presente riordino delle carriere.

Si prevedono poi (articolo 46) una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con il rinvio a quota parte dello stanziamento relativo al trattamento accessorio, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Nella stima dell'impatto finanziario complessivo (articolo 48) fornisce il quadro di sintesi degli oneri e delle risorse complessivamente disponibili ai fini dell'attuazione del riordino oggetto della schema in esame.

In proposito, (articolo 48) precisa innanzitutto che la contestualità degli interventi normativi in questione è supportata dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa anche all'esito della riforma:

- a) 119 milioni di euro a decorrere dal 2016, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, richiamato espressamente dalle due predette

deleghe contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, e nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012;

- b) 230 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, previsto dal D.P.C.M. adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Precisa che tali risorse sono incrementate rispettivamente di 100 milioni di euro e di 448,27 milioni di euro quale assorbimento delle risorse che si liberano a seguito della cessazione, dal 1° ottobre 2017, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015.

Quindi, sottolinea che nella considerazione che le suddette disponibilità finanziarie sono da considerarsi indistinte tra Corpi e Forze di Polizia, la RT medesima è da considerarsi strettamente correlata a quella relativa al decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al richiamato articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012.

Evidenzia quindi che a tali stanziamenti si aggiungono le risorse derivanti dal 50 per cento dei risparmi conseguenti, rispettivamente, alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012.

Riporta, poi, una tabella riepilogativa delle risorse finanziarie complessive disponibili per la copertura degli oneri di entrambi i decreti legislativi di cui si prevede l'approvazione per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Riferimenti normativi	Risorse complessive annue lordo amministrazione (euro)	
	Anno 2017	A decorrere dal 2018
Articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350	238.000.000 <i>(di cui 119 mln quali residui riferiti all'anno 2016)</i>	119.000.000
D.P.C.M. emanato in attuazione dell'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	330.000.000 <i>(di cui 100 mln in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contr. straordinario comma 972)</i>	748.270.000 <i>(di cui 448,27 mln quale assorbimento risorse per cessazione contributo straordinario)</i>
Articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	33.172.620	28.131.296,50
Articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244	72.500.000	72.500.000
Articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	973.892	1.576.400
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>674.646.512</b>	<b>969.477.696,50</b>

*Ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di riordino per Corpi e Forze di Polizia:*

RIPARTIZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
Anno	FF.PP.	FF.AA.	TOTALE
2017	474.646.512,00	200.000.000,00	674.646.512,00
2018	619.323.249,50	350.154.447,00	969.477.696,50
2019	608.479.969,50	360.997.727,00	969.477.696,50
2020	588.483.969,50	380.993.727,00	969.477.696,50
2021	592.652.969,50	376.824.727,00	969.477.696,50
2022	587.059.969,50	382.417.727,00	969.477.696,50
2023	586.048.469,50	383.429.227,00	969.477.696,50
2024	588.440.369,50	381.037.327,00	969.477.696,50
2025	592.176.969,50	377.300.727,00	969.477.696,50
dal 2026	595.818.369,50	373.659.327,00	969.477.696,50

Quindi, precisa, con riferimento al riordino delle carriere della Polizia penitenziaria, che nella Tabella 1 e nella Tabella 2, sono riportate le quantificazioni relative;

- a) al personale dalla qualifica e grado iniziale del ruolo di base, a quello con la qualifica di commissario capo e gradi di capitano;
- b) al personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e maggiore e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia.

Per quanto sopra evidenziato, sottolinea che alle predette Tabelle 1 e 2, sono allegate, di conseguenza, ad entrambe le relazioni tecniche, in relazione alle disposizioni contenute nei distinti schemi di decreti legislativi, nonché all'apposita clausola di entrata in vigore contestuale, inserita nei rispettivi decreti legislativi.

Assicura che la quantificazione degli oneri prevista in entrambe le Tabelle 1 e 2, è stata effettuata per 10 anni, dal 2017 al 2026, tenendo conto dei seguenti omogenei criteri di carattere generale:

- a) forza effettiva al 1 gennaio di ciascun anno di riferimento;
- b) sviluppo della forza effettiva per ciascun anno, tenendo conto delle progressioni in carriere e della copertura dei posti attraverso le previste procedure concorsuali, anche nella fase transitoria;
- c) oneri comprensivi di quelli a carico dell'Amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda criteri seguiti per la quantificazione degli oneri dei singoli e specifici interventi, la RT rinvia alla illustrazione delle rispettive disposizioni che determinano riflessi finanziari, contenute nei diversi Capi dello schema di decreto legislativo, ed, in particolare, di quelle comuni a tutte le Forze di polizia, della parte relativa alle disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento (Capo V).

A completamento del quadro finanziario di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, la RT considera poi che le risorse per far fronte agli effetti "indotti" sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di riordino delle carriere del personale appartenente ai Corpi di polizia, alle Forze armate ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono complessivamente stimati in 45 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a

decorrere dall'anno 2018, restando allocati, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2015, sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rileva inoltre che la predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,54% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconoscere ai sensi della normativa vigente al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del conto annuale 2015, ammonta a circa 8,3 miliardi di euro al lordo degli oneri riflessi. Nell'ambito degli oneri indotti sono stati conteggiati quelli derivanti dall'applicazione degli effetti del presente riordino al personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Si sofferma poi anche sulla copertura degli oneri "indiretti", con riferimento ai corpi di polizia, è stata prevista nell'ambito dell'articolo 48.

In particolare, in relazione a tale ultimo articolo, la RT certifica che la norma prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto, pari a 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, a 623.006.300 euro per l'anno 2019, a 610.542.118 euro per l'anno 2020, a 611.315.107 euro per l'anno 2021, a 607.362.855 euro per l'anno 2022, a 608.128.792 euro per l'anno 2023, a 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.496.631 euro per l'anno 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 1, comma 973 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Quanto alla disposizione ivi richiamata prevede per l'appunto la copertura degli oneri indiretti definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 25,2 milioni di euro a decorrere dal 2018 per i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico e ad euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al medesimo citato personale si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

Sul punto, conclude che tale previsione costituisce una necessaria conseguenza delle modifiche operate con l'intervento normativo in esame sulla disciplina del trattamento economico del corrispondente personale della Polizia di Stato.

L'onere relativo, calcolato in conformità alle disposizioni introdotte dal citato articolo 45, risulta riportato in sintesi nel seguente prospetto con l'indicazione della platea corrispondente per ciascun anno:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
293	287	280	274	268	266	260	250	238	233
440.885	208.558	441.587	282.224	136.064	706.809	150.324	669.579	110.488	625.850

**Al riguardo**, va innanzitutto rilevato sul piano quantitativo che il quadro riepilogativo delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente ai fini della realizzazione del riordino delle carriere delle forze di polizia in esame, presenta una discrasia relativamente alla disponibilità finanziarie indicate per il 2020, laddove la Tabella 1 espone un dato di oneri pari a 593.604.989,5 euro mentre la RT evidenzia disponibilità ai fini di cui trattasi pari a 588.463.969 euro (-5,1 milioni di euro).

Sul punto, andrebbe richiesto un chiarimento, sebbene l'ammontare delle carenze di disponibilità citata non comprometta comunque il necessario margine di copertura rispetto all'ammontare degli oneri stimati per il 2026, in relazione al riordino delle carriere *de quo* (595,3 mln di euro).

Poi, con specifico riferimento alla quota di copertura degli oneri indicate nel prospetto dalla RT, relativamente agli effetti di trascinamento relativi alla carriera dirigenziale penitenziaria, dal riordino della carriera direttiva/dirigenziale della polizia penitenziaria, andrebbero richiesti i dati relativi agli istituti di spesa considerati oltre che alla certificazione delle platee considerate nella Tavola riportata dalla RT.

Venendo ai profili di copertura complessivi, relativamente ai capitoli di bilancio interessati dalle autorizzazioni di spesa ivi richiamate dalla RT, al fine di assicurare la corretta copertura finanziaria del provvedimento in esame, andrebbe *in primis* assicurata l'esistenza delle relative disponibilità ivi richiamate, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento ai fini della copertura degli oneri previsti dal presente provvedimento<sup>1</sup>.

In aggiunta, andrebbe richiesto un chiarimento anche in merito alla prevista disponibilità di risorse dichiaratamente stanziata in conto residui del 2016 (di cui all'articolo 3, comma 155 della legge 350/2003), dal momento che tale modalità di iscrizione in bilancio, almeno per le spese di parte corrente, presupporrebbe l'esistenza di un vincolo "giuridico contabile" sulle somme trasportate al nuovo esercizio.

Elementi di chiarificazione andrebbero altresì richiesti in merito alla prevista devoluzione alle finalità di spesa relative al comparto, anche delle risorse relative agli effetti "indotti" correlati alla maggiore spesa per il riordino delle carriere in esame, di cui andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione dei parametri adottati.

<sup>1</sup> In proposito va rammentato che le risorse di all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge finanziaria 2004 (n. 350/2003) e successive modificazioni, sono confluite nel Fondo da ripartire per il pubblico impiego, iscritto nel capitolo 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento ad inizio 2017 presentava una dotazione pari a 1.480 milioni di euro per il 2017, 1.933 milioni di euro per il 2018 e 2019. Al momento la dotazione della prima annualità risulta pressoché integralmente disponibile. Lo specifico capitolo relativo al finanziamento delle misure perequative per il personale delle forze di polizia e delle FF.AA. è iscritto al n. 3054 e al momento non presenta previsione di spesa. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B. Sistema datamart-RGS, interrogazione al 20 febbraio 2017.

Infine, per i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, pur considerando la natura degli oneri contenuti nelle norme in esame, essenzialmente riconducibile a spese di personale - che, come noto, presentano effetti d'impatto che presentano una ordinaria simmetricità tra competenza finanziaria e cassa-indebitamento netto, va evidenziato che la RT non allega il prospetto riepilogativo dei valori previsto dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità.

In relazione agli effetti attesi in merito all'accelerazione delle carriere, una riflessione a sé va formulata poi in merito alla formazione di posizioni "sopranumerarie" per effetto dell'accelerazione delle carriere. Sul punto, pur potendo contare sulla disposizione che consente la variazione degli organici con mero atto ministeriale, ai fini della salvaguardia del principio di neutralità finanziaria, e, pertanto, prevedendosi la possibilità di compensazione degli effetti delle citate posizioni, a valere della indisponibilità di posizioni "organiche" da coprire nell'ambito del *turn over* consentito a legislazione vigente, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva sostenibilità di tali compensazioni, a fronte dei fabbisogni organici di cui le singole forze di polizia dovranno provvedere alla copertura dal 2017/2026.

## ALLEGATO

### Organico effettivo al 31/12/2015

Forze di polizia	Totale unità
	<b>312.205</b>
<i>Dirigenti</i>	<b>2.158</b>
<i>Personale con Trattamento Superiore</i>	<b>4.569</b>
<i>Personale non dirigente</i>	<b>299.068</b>
Ufficiali	2.892
Direttivi	2.114
Ispettori	65.602
Sovrintendenti	37.746
Appuntati	82.357
Assistenti e Agenti	108.357
<i>Altro personale (contrattualizzato)</i>	<b>6.410</b>

### Retribuzioni medie annue

Categorie di personale	Stipendio + IIS	Altro fisso	Totale voci stipendiali	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Altro	Totale voci accessorie	Retribuzione complessiva
Dirigenti Corpi di polizia	43.859	10.526	54.384	14.876	146	32.495	47.516	101.900

Categorie di personale	Stipendio + IIS	Altro fisso	Totale voci stipendiali	Indennità fisse	Indennità variabili	Produttività	Straordinario	Altro	Totale voci accessorie	Retribuzione complessiva
<i>Personale con Trattamento Superiore</i>	37.858	5.689	43.548	12.317	2.577	2.081	11.663	527	29.165	72.712
Ufficiali	24.464	2.998	27.461	10.211	1.239	1.709	6.627	1.026	20.811	48.272
Direttivi	24.802	3.012	27.814	9.992	1.235	1.426	5.168	974	18.795	46.609
Ispettori	22.811	3.550	26.360	9.611	1.500	1.418	3.720	2.418	18.666	45.026
Sovrintendenti	20.116	3.073	23.190	8.637	1.873	1.311	2.496	2.810	17.127	40.317
Appuntati	18.925	2.366	21.291	7.183	2.688	1.203	1.581	1.376	14.031	35.321
Assistenti e Agenti	19.019	2.359	21.378	7.261	2.097	1.248	2.397	1.453	14.456	35.834
<i>Personale non dirigente</i>	20.048	2.720	22.768	7.970	2.089	1.286	2.531	1.803	15.680	38.448
Media Corpi di polizia	20.317	2.765	23.082	8.036	2.096	1.298	2.669	1.784	15.883	38.965

Fonte: [ARAN, Pubblicazioni e statistiche, dati statistici](#)



Personale in servizio nel periodo 31.12.2008-31.12.2014<sup>(N.B.)(1)</sup>

COMPARTO	2008	2013	2014	Variazione % 2014 su 2013	Variazione % 2014 su 2008	Contributo 2014 su 2008	Contributo 2014 su 2013
Scuola	1.129.863	1.027.863	1.038.606	1,0	-8,1	-2,7	0,3
Corpi di polizia	330.816	316.717	313.987	-0,9	-5,1	-0,5	-0,1
Forze armate	191.940	185.325	187.388	1,1	-2,4	-0,1	0,1
Vigili del fuoco	31.982	32.231	33.139	2,8	3,6	0,0	0,0
Ministeri	183.414	161.401	157.808	-2,2	-14,0	-0,7	-0,1
Agenzie fiscali	55.238	52.529	52.570	0,1	-4,8	-0,1	0,0
Presidenza del Consiglio dei ministri	2.425	2.272	2.209	-2,8	-8,9	-0,0	-0,0
AFAM <sup>(2)</sup>	9.008	9.153	9.365	2,3	4,0	0,0	0,0
Magistratura	10.410	10.425	10.588	1,6	1,7	0,0	0,0
Carriera prefettizia	1.478	1.277	1.232	-3,5	-16,6	-0,0	-0,0
Carriera diplomatica	935	910	933	2,5	-0,2	-0,0	0,0
Carriera penitenziaria	473	356	349	-2,0	-26,2	-0,0	-0,0
<b>TOTALE SETTORE STATALE</b>	<b>1.947.982</b>	<b>1.800.459</b>	<b>1.808.174</b>	<b>0,4</b>	<b>-7,2</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,2</b>
Servizio sanitario nazionale	689.856	670.240	663.793	-1,0	-3,8	-0,8	-0,2
Regioni ed Autonomie locali	522.319	484.063	472.523	-2,4	-9,5	-1,5	-0,4
Regioni a statuto speciale e Province autonome <sup>(N.B.)</sup>	72.597	93.605	93.427	-0,2	0,5 <sup>(N.B.)</sup>	0,0	-0,0
Università	119.869	103.695	101.383	-2,2	-15,4	-0,5	-0,1
Enti pubblici non economici	56.235	46.961	45.739	-2,6	-18,7	-0,3	-0,0
Enti di ricerca <sup>(N.B.)</sup>	17.421	20.909	20.810	-0,5	4,5 <sup>(N.B.)</sup>	0,0	-0,0
Enti dell'art. 60, c. 3, d.lgs. n. 165/2001 <sup>(N.B.)</sup>	4.902	9.780	9.588	-2,0	7,8 <sup>(N.B.)</sup>	0,0	-0,0
Enti dell'art. 70, c. 4, d.lgs. n. 165/2001 <sup>(N.B.)</sup>	4.200	1.295	1.256	-3,0	-12,3 <sup>(N.B.)</sup>	-0,0	-0,0
Autorità indipendenti <sup>(N.B.)</sup>	1.428	2.043	2.085	2,1	46,0 <sup>(N.B.)</sup>	0,1	0,0
<b>TOTALE SETTORE NON STATALE<sup>(N.B.)</sup></b>	<b>1.488.827</b>	<b>1.432.591</b>	<b>1.410.604</b>	<b>-1,5</b>	<b>-6,8<sup>(N.B.)</sup></b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,7</b>
<b>TOTALE<sup>(N.B.)</sup></b>	<b>3.436.809</b>	<b>3.233.050</b>	<b>3.218.778</b>	<b>-0,4</b>	<b>-7,0<sup>(N.B.)</sup></b>	<b>-7,0</b>	<b>-0,4</b>
Altri enti dell'elenco S13 ISTAT <sup>(3)</sup>			34.289				

N.B.: le percentuali sono state calcolate tenendo conto di alcune significative variazioni intervenute nell'insieme delle istituzioni appartenenti ai comparti. In particolare:

la rilevazione, a partire dal 2011, dei dati della Regione siciliana e delle ex IPAB della Provincia autonoma di Trento (aggregato Regioni a statuto speciale e Province autonome), dell'Ente foreste Sardegna (aggregato Enti dell'art. 60 del d.lgs. n. 165/2001); il passaggio, nel 2009, dell'ENEA dall'aggregato Enti dell'art. 70 del d.lgs. n. 165/2001 al Comparto Ricerca.

L'aggregato Autorità indipendenti non è omogeneo nel tempo con riguardo alle istituzioni che lo compongono, in particolare rispetto al 2008. Pertanto la variazione percentuale rispetto al 2008 non è significativa.

(1) Personale a tempo indeterminato, dirigenti a tempo indeterminato e determinato, personale a tempo determinato della scuola con contratto annuale o fino al termine dell'attività didattica, categoria "altro personale" dei Corpi di polizia e delle Forze armate (volontari e ufficiali in ferma prefissata e allievi); per il Comparto Regioni e Autonomie locali e per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono inclusi i dirigenti e le alte specializzazioni fuori dotazione organica ex art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 167/2000 (TUEL), le alte specializzazioni in dotazione organica ex art. 110, comma 1, del TUEL ed i collaboratori a tempo determinato ex art. 90 del TUEL.

(2) Istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

(3) Dal 2014 sono rilevati gli altri enti appartenenti all'elenco S13 ISTAT.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS-IGOP.

Fonte: Corte dei conti, Relazione 2016 sul costo del lavoro pubblico, maggio 2016.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2017

[Nota di lettura n. 166](#)

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (**Atto del Governo n. 384**)

"

[Elementi di documentazione n. 67](#)

Prevenzione dell'uso del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (**Atto del Governo n. 389**)

"

[Elementi di documentazione n. 68](#)

Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale

"

[Nota di lettura n. 167](#)

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (**Atto del Governo n. 392**)

"

[Nota di lettura n. 168](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Atto del Governo n. 391**)

"

[Nota di lettura n. 169](#)

**A. S. 2754:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

"

[Nota di lettura n. 170](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**Atto del Governo n. 394**)

"

[Nota di lettura n. 171](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**Atto del Governo n. 393**)

"

[Elementi di documentazione n. 69](#)

Il bilancio dello Stato 2017-2019. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 172](#)

**A.S. 2233-B:** "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"

"

[Nota di lettura n. 173](#)

**A.S. 2756:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"

Apr 2017

[Nota di lettura n. 174](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto del Governo n. 397)